

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 13/04/2015

n. 7349

Classificazioni: ASSICURAZIONE (Contratto di) - Assicurazioni contro i danni - - pluralità di assicurazioni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe	-	Presidente	-
Dott. CARLEO Giovanni		Consigliere	-
Dott. SCARANO Luigi Alessandro	-	rel. Consigliere	-
Dott. STALLA Giacomo Maria		Consigliere	-
Dott. D'AMICO Paolo		Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17148/2011 proposto da:

L.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE
ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARONGIU DONATO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

- intimata -

Nonchè da:

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore
Dott.ssa G.G. legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO TASSONI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GIAMPAOLO SECCI giusta procura speciale a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

e contro

L.M.L. (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 227/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 19/05/2010, R.G.N. 287/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato FRANCESCO TASSONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal sig. L.M.L., e in conseguente riforma della sentenza Trib. Lanusei 19/3/2007, ha accolto la domanda nei confronti della società Ugf Assicurazioni s.p.a. proposta per il pagamento di indennizzo assicurativo giusta polizza contro gli infortuni con quest'ultima stipulato, ravvisando assolto l'onere contrattuale di comunicazione di altre polizze assicurative stipulate con altre compagnie per il medesimo rischio.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito il L. propone ora ricorso per cassazione,

affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Ugf Assicurazioni s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Con unico motivo il ricorrente in via principale denuncia "violazione o falsa applicazione" degli artt. 2043 e 1882 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente fatto riferimento alle tabelle giudiziali per la liquidazione del danno extracontrattuale anzichè al contratto assicurativo.

Con il 1^a motivo la ricorrente in via incidentale denuncia "violazione o falsa applicazione" degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "insufficiente e contraddittoria" motivazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia "affermato che la prova dell'esistenza delle altre indennità faceva carico all'assicuratore", senza che tale "argomento" sia mai stato invocato da controparte.

Con il 2^a motivo denuncia "violazione o falsa applicazione" degli artt. 1910 e 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che la prova di aver "stipulato più contratti di assicurazione per il medesimo rischio sarebbe diverso a seconda che egli abbia chiesto o meno l'indennizzo a più assicuratori e che l'abbia già ottenuto da alcun, costituendo fatto costitutivo della domanda nel primo caso e non anche nel secondo".

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, quest'ultimo motivo.

Esso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poichè tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1910 c.c., comma 3, un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (v. Cass., 23/8/1999, n. 8826).

Orbene, nell'affermare che "l'assicurazione, richiesta del risarcimento, la quale deve conoscere l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate dal danneggiato in virtù dell'obbligo dell'assicurato di comunicare detta circostanza, può assumere informazioni per verificare che questi non abbia già chiesto il risarcimento alle altre assicurazioni. In caso positivo di questa verifica, ma solo allora, spetterà all'infortunato dimostrare che quanto riscosso dalle altre assicurazioni non eccede il risarcimento dovuto in relazione al danno effettivo", la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s'impone pertanto, assorbito il 1^a motivo nonchè il ricorso principale, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il 2^a motivo del ricorso incidentale, assorbito il 1^a e il ricorso principale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015

Utente: bormk01 BORDONI MARCO

www.iusexplorer.it - 25.05.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156